



Comune di Presicce-Acquarica
Provincia di Lecce



**Regolamento per l'adozione, senza fini di lucro, di aree a verde
pubblico da parte di soggetti pubblici e privati**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2022

INDICE

ART. 1 FINALITÀ – DEFINIZIONE

ART. 2 PRINCIPI GENERALI

ART. 3 OGGETTO E DISCIPLINA

ART. 4 AREE AMMESSE

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI

ART. 6 INTERVENTI AMMESSI

ART. 7 RICHIESTA DI ADOZIONE

ART. 8 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI

ART. 9 PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 10 DURATA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE. DECADENZA

ART. 11 CONTENUTI DEL PATTO DI COLLABORAZIONE RENDICONTAZIONE

ART. 12 FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI E SERVIZI RESI

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 14 CONTROVERSIE

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI SPERIMENTAZIONE

ART. 1 – FINALITÀ' - DEFINIZIONI

L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di “*bene comune urbano*” da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climatico ecologiche, urbanistiche, sociali) contribuisce a garantire un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende regolamentare l'adozione di aree e spazi verdi di proprietà pubblica da parte di cittadini, condomini, imprese, associazioni, istituzioni scolastiche, circoli/centri sociali ed altri soggetti privati o pubblici, come meglio indicati all'art. 5 (soggetti ammessi), al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riqualificare a verde nuove aree con relativa manutenzione, secondo le destinazioni urbanistiche vigenti.

L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento e gestionali delle attività, dei propri organi tecnici ed amministrativi (IV Settore - Servizio Patrimonio).

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) **Beni comuni urbani:** i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura o valorizzazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva;
- b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Presicce-Acquarica nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- c) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento.
- d) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai Cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- e) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e Cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani.
- f) **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- g) **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- h) **Interventi di valorizzazione:** interventi di recupero, manutentivi tramite metodi di coprogettazione ampi e integrati che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita.
- i) **Adozione/assegnazione:** porzione di bene comune che il Cittadino attivo, in accordo e sinergia con il Comune, si impegna a mantenere attraverso interventi di cura e valorizzazione. L'assegnazione della porzione di bene comune non implica la sua custodia.
- j) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- k) **Sito del Comune:** lo spazio su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on-line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione ed i Cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i Cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

Inclusività e apertura: gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

Autonomia civica: l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predisponde tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i Cittadini attivi.

ART. 3 - OGGETTO E DISCIPLINA

L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati al successivo art. 5, di spazi ed aree verdi di proprietà/disponibilità esclusiva del Comune.

L'adozione avverrà a mezzo di apposito atto sottoscritto tra le Parti, denominato "Patto di collaborazione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 8.

L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento.

L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

L'adozione dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico.

Tutti gli interventi che interessano le aree assegnate dovranno avvenire nel rispetto del vigente "Regolamento Comunale del verde pubblico e privato" e delle specifiche prescrizioni dettate dal IV Settore - Servizio Patrimonio.

ART. 4 - AREE AMMESSE

Ai fini dell'adozione, per spazi a verde pubblico, si intendono le aree di proprietà/disponibilità esclusiva comunale destinate a verde:

- Aiuole;
- Giardini;
- Aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;
- Altri spazi a verde.

L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione in termini di sola manutenzione e quelle da riqualificare sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Gli elenchi di cui al precedente comma non sono tassativi, pertanto il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde rientranti tra le tipologie indicate al comma 1, ma non comprese nei suddetti elenchi, di proprietà/disponibilità esclusiva del Comune. Queste richieste saranno valutate dal IV Settore - Servizio Patrimonio del Comune di Presicce-Acquarica.

Le specie botaniche da utilizzare nei ripristini e nelle integrazioni delle aree verdi di cui al presente Regolamento (art. 6) avvengono dietro indicazione del IV Settore - Servizio Patrimonio.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI

Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere assegnati a:

- a) cittadini residenti, come singoli ovvero costituiti in forma associata (a titolo esemplificativo: associazioni, anche non riconosciute, circoli, centri sociali, comitati, condomini);
- b) organizzazioni di volontariato;
- c) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado limitatamente alle aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici, parrocchie, enti religiosi;
- d) soggetti giuridici ed operatori commerciali;
- e) istituzioni ed enti pubblici.

I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'adozione, devono indicare un proprio referente (persona fisica).

ART. 6 – INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

- 1) la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.
- 2) nell'ambito degli interventi di cui al comma precedente il ripristino dell'area e l'integrazione di eventuali carenze mediante la piantagione di piante, fiori, arbusti, siepi e semina prati danneggiati od estirpati, il tutto nel rispetto della normativa vigente e dietro disposizioni del IV Settore - Servizio Patrimonio.

Potranno essere previste altre tipologie d'intervento esclusivamente previo accordo specifico.

ART. 7 RICHIESTA DI ADOZIONE - ASSEGNAZIONE

La richiesta di assegnazione deve essere presentata presso il Protocollo Generale del Comune, indirizzata al IV Settore - Servizio Patrimonio, secondo uno schema "*Richiesta di adozione*", redatto e reso pubblico dal IV Settore - Servizio Patrimonio.

Per le richieste di intervento (art. 6), il IV Settore - Servizio Patrimonio predispone il patto di collaborazione e procede alla sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile di Settore con l'assegnatario, tenuto conto dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto, idoneità/competenza del proponente, rispondenza alle finalità del Regolamento.

La proposta di adozione deve essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

- indicazione dell'area oggetto di intervento;
- piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;
- conoscenze ed attitudini possedute;
- eventuali titoli professionali e strumentazione tecnica posseduta coerente con gli interventi che si vogliono eseguire;
- durata dell'adozione.

Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto floristico, tipologico ed estetico e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

La manutenzione dell'area assegnata deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area e/o costituire un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica.

ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI CITTADINI ATTIVI ASSEGNATARI

I Cittadini attivi assegnatari dell'area/spazio pubblico si impegnano, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 6; il tutto con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposito patto di collaborazione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, deve essere sottoposta all'attenzione del Servizio ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto assegnatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

Sono a carico del Cittadino attivo assegnatario la manutenzione ordinaria dell'area verde e la pulizia delle superfici.

È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata all'uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

Il Comune, a mezzo del IV Settore - Servizio Patrimonio, effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione del patto di collaborazione sottoscritto e della relativa documentazione tecnica. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 10 comma 4.

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi inclusi e previsti nel patto di collaborazione devono essere tempestivamente comunicati al IV Settore - Servizio Patrimonio onde consentire l'adozione dei necessari interventi.

Il Cittadino attivo assegnatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario.

Fatto salvo quanto espressamente regolamentato al successivo art. 9 comma 5, relativamente ai Cittadini attivi quali soggetti singoli non facenti parte di qualsivoglia forma aggregativa o imprenditoriale, l'assegnatario deve farsi carico di stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'assegnatario, si intende acquisito al patrimonio comunale.

E' consentita l'utilizzazione delle bocchette idriche laddove esistenti; detta utilizzazione è autorizzata esclusivamente per le necessità derivanti dal Patto di collaborazione sottoscritto.

E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

In nessun caso fra il Cittadino attivo ed il Comune si instaura un rapporto di lavoro dipendente o di appalto o di servizio.

ART. 9 - PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La partecipazione dell'Amministrazione Comunale è limitata essenzialmente alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati.

E'esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal Cittadino attivo assegnatario.

L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini/impresе, associazioni ecc. verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o ai soggetti adottanti coinvolti nei singoli interventi.

L'Amministrazione, se compatibile con le proprie risorse anche finanziarie, potrà sostenere la realizzazione degli interventi concordati nel patto di collaborazione attraverso:

- fornitura di materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale in comodato d'uso;
- concorso alla parziale copertura dei costi sostenuti per l'acquisto di materiali utili allo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani;
- affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività propedeutica di progettazione.

Il Comune, limitatamente ai Cittadini attivi quali soggetti singoli non facenti parte di qualsivoglia forma aggregativa e imprenditoriale provvede alla copertura assicurativa per infortuni, caso morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi. Ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i Cittadini attivi, soggetti singoli, dovranno essere preventivamente iscritti all'Albo comunale dei Volontari singoli.

ART.10 - DURATA E RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE. DECADENZA

La durata del Patto di collaborazione per l'adozione delle aree verdi pubbliche non può superare di norma i tre anni, decorrenti dall'atto di sottoscrizione e può essere rinnovato, anche per una durata inferiore, a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al IV Settore - Servizio Patrimonio, almeno 15 giorni prima della scadenza e rilasciata, previo parere degli stessi Uffici, attraverso comunicazione scritta al soggetto affidatario.

La durata, indipendentemente dal termine di cui al punto precedente, deve essere comunque commisurata ed adeguata al tipo di interventi programmati.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento del Patto di collaborazione senza particolari formalità, per ragioni di interesse pubblico, per altre e diverse forme di gestione dell'area, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione.

La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell'Amministrazione Comunale, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel patto, comporta l'immediata decadenza dal patto stesso.

Il soggetto assegnatario può recedere in ogni momento dal patto previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al IV Settore - Servizio Patrimonio, con un anticipo di almeno 30 giorni al fine di inserire l'area in adozione nell'elenco dei beni disponibili.

Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano la sospensione del patto la cui durata resta immutata, la risistemazione dell'area sarà a carico degli Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi.

ART 11 - CONTENUTI DEL PATTO DI COLLABORAZIONE. RENDICONTAZIONE

Oltre a quanto esplicitato negli articoli precedente, ai Cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sullo stato degli spazi/aree e sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

I Cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Il Comune individua nella persona del Responsabile del Procedimento la responsabilità di verificare il rispetto dei contenuti del patto sia sotto l'aspetto delle prescrizioni dettate che delle modalità di intervento.

Il Comune si riserva di integrare il patto di collaborazione sottoscritto qualora se ne ravvisasse l'opportunità a seguito di aggiornamento del Regolamento, prescrizioni normative sopraggiunte ecc.

La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.

Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione sono concordate nel patto di collaborazione.

La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risorse disponibili e utilizzate;
- d) risultati raggiunti.

ART. 12 - FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI E SERVIZI RESI

Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai Cittadini attivi nell'interesse generale, prevede e disciplina forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi ed informatici.

La visibilità concessa, che non potrà avere i requisiti dell'istituto della pubblicità così come prevista e normata dalla disciplina vigente, non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai Cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato ed uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai Cittadini attivi sono acquisiti e trattati dal Comune tramite il IV Settore - Servizio Patrimonio e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

I Cittadini attivi possono accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Laddove sorgano dubbi sull'interpretazione del patto di collaborazione i Cittadini attivi ed il Comune si impegnano ad adottare di comune accordo "formule di interpretazione autentiche" che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione.

Tutte le eventuali controversie dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.

In caso di mancata conciliazione viene riconosciuta la giurisdizione esclusiva del Foro di Lecce.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI SPERIMENTAZIONE

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera che lo approva.

Le previsioni normative contenute nel presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.

Durante tale periodo di sperimentazione il Comune, attraverso il IV Settore - Servizio Patrimonio, verifica, coinvolgendo i Cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi e/o migliorativi.